

Al Sig. SINDACO
del Comune di
90020 Castellana Sicula

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione nell'Albo dei GIUDICI POPOLARI (Art. 21 della legge 10/04/1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificato dalle leggi 24/11/1951, n. 1324, 05/05/1952, n. 405 e 27/12/1956, n. 1441.

Il/La sottoscritt _____

nat ____ a _____ il _____

residente in _____ Via _____

n. _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 21 della legge 10/04/1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, come modificato dalle leggi 24/11/1951, n. 1324, 05/05/1952, n. 405 e 27/12/1956, n. 1441, di essere iscritto

ALBO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE

ALBO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole di una dichiarazione mendace o non veritiera,

DICHIARA:

- ✓ di essere cittadino/a italiano/a;
- ✓ di godere dei diritti civili e politici;
- ✓ di essere in possesso del titolo di studio di _____ di conseguito presso l'Istituto _____ il _____;
- ✓ di svolgere la seguente professione: _____;
- ✓ di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della Legge 10/04/1951, n. 287(vedi nota a tergo).

Distinti saluti.

Castellana Sicula, li _____

In fede

**N.B. Allego fotocopia documento riconoscimento
Titolo di studio**

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI D'ASSISE E DELLE CORTI D'ASSISE DI APPELLO

Legge 10/04/1951, n.287 e successive modifiche

Art. 9 Corti d'Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 Corti d'Assise d'Appello

I giudici popolari per le Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.